

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**  
**E DELLA GENITORIALITÀ**

tra

- PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI BARI, dr. Francesco Cassano;
- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI, dr. Leonardo Leone De Castris;
- AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI dr.ssa Angela Tomasicchio;
- PRESIDENTE TRIBUNALE DI BARI anche quale Coordinatore dei Giudici di Pace di Bari e del Distretto di Corte di Appello di Bari, dr. Alfonso Orazio Maria Pappalardo;
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BARI, dr. Roberto Rossi;
- PRESIDENTE f.f. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, dr.ssa Celeste Calvanese
- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, dr. Ferruccio De Salvatore;
- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI in persona del Presidente Avv. Salvatore D'Aluiso;
- COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ORDINE AVVOCATI DI BARI, in persona della Presidente Avv.ta Katia Di Cagno;
- ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA - sezione di Bari, in persona della Presidente Avv.ta Gabriella Panaro.

Le parti, come sopra costituite,

**VISTI**

- gli artt. 2, 3, 24, 37, 51 e 111 della Costituzione italiana;
- gli artt. 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, come modificato dal Trattato di Lisbona;
- l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, che si propone il raggiungimento della parità di genere anche attraverso l'adozione di politiche sane e di una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli;

- la Direttiva 76/207/CEE, modificata dalla Direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, formazione e promozione professionale, condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, concernente l'attuazione del principio di pari opportunità e pari trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Direttiva 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza;
- l'articolo 1 e l'allegato A, numero 27), della L. 22 aprile 2021, n. 53 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020);
- la Legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- la Legge 8 marzo 2000, n.53, recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città; legge che, in particolare all'art. 9, prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione di lavoro volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il D. L.vo n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e le successive modifiche come da D. L.vo n. 115/2003 e da D.lvo. n. 105/2022;
- il D. L.vo 145/2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale e alle condizioni di lavoro;
- il D. L.vo 198/2006, noto come "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", aggiornato con la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 e modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (art. 1, cc 139-148) che ha previsto l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere;
- la Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni ex artt. 17 e 27 del D L.vo n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e della paternità;

- il D. L.vo n 5/2010 attuativo della Direttiva 2006/54/CE;
- la Legge 31 dicembre 2012, n.247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 465 e 466;
- i Protocolli per la gestione delle udienze penali e civili, tra cui il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati", deliberazione 13 dicembre 2007 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3) della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

#### **PREMESSO CHE**

- le parti firmatarie del presente protocollo, consapevoli della funzione sociale che sono chiamate a svolgere nei rispettivi ambiti, e coerentemente con le proprie specifiche competenze, intendono disciplinare ed attuare strumenti atti a garantire la piena ed effettiva parità di genere nell'esercizio della professione forense, rimuovendo ogni ostacolo di natura discriminatoria;
  - le stesse parti concordano sull'importanza di una effettiva conciliazione tra le esigenze professionali ed esigenze familiari nell'organizzazione della vita lavorativa per entrambi i sessi;
  - le stesse parti condividono la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità fra uomini e donne sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, sia nell'esercizio della professione forense;
  - le stesse parti, a tal fine, ritengono necessaria una sinergia nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione volto a sensibilizzare Magistrati, Avvocati e Personale di Cancelleria ad una reale cultura delle pari opportunità;
  - tutte le parti intendono garantire in ogni circostanza l'efficacia ed il corretto esercizio dell'amministrazione della Giustizia, di cui la salvaguardia al diritto della difesa dell'assistita/o costituisce il cardine principale, mediante l'assunzione di precisi impegni tra i soggetti sottoscrittori, a garanzia di soluzioni certe e preventivamente concordate;
- Tutto ciò premesso:
- le parti sottoscrivono il presente protocollo, da intendersi come insieme di linee guida per i casi previsti e disciplinati; si impegnano altresì a divulgarlo e a favorirne la adozione, salve le norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto premesso, da intendersi quale parte necessaria ed integrante del presente testo, le parti firmatarie indicate si impegnano e stabiliscono quanto segue:

- 1) Lo stato di gravidanza e la maternità biologica costituiscono causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle Avvocate alle udienze civili e penali, per il periodo corrispondente al congedo per maternità a norma del D. L.vo 151/2001 e succ. mod., ovvero nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto, salvo flessibilità, fermi, per il processo civile, il disposto dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. (rubricato "Calendario del processo"), così come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", cd. riforma Cartabia) e, per il processo penale, il disposto dell'art. 420 *ter* c.p.p. (rubricato "Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore") così modificato dal D.lgs. n. 150 del 2022 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; cd. riforma Cartabia).
- 2) La sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza, per il periodo anteriore a quello di cui al punto 1 (due mesi antecedenti il parto), conferisce facoltà di richiesta di rinvio qualora comprovata da specifica certificazione medica; in tale ipotesi, le avvocate si impegnano comunque, ove possibile e solo in casi di urgenza, a ricercare previamente un/a sostituto/a anche tramite apposito elenco elaborato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rimanendo ferma in ogni caso la possibilità di richiedere il rinvio d'udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.
- 3) È altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento del minore, per un periodo minimo di mesi 5 dal suo ingresso nella nuova famiglia nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

In caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia limitatamente al periodo di permanenza obbligatoria del

genitore avvocato/a all'estero richiesto per l'incontro col minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

In tale ultima ipotesi, il genitore avvocato/a si impegna comunque, ove possibile e solo in casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite apposito elenco elaborato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rimanendo ferma in ogni caso la possibilità di richiedere il rinvio d'udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.

- 4) L'avvocata inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio ex articolo 5-bis del D.L. 14.8.2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119), potrà invocare il proprio *status* di "donna inserita in percorsi di protezione in quanto vittima di violenza di genere" quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali per un periodo di massimo tre mesi.
- 5) La paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione dell'avvocato alle udienze civili e penali dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino a 5 mesi successivi alla nascita del bambino, ai sensi del D. L.vo 151/2001 e ss.mm., purché il medesimo beneficio non sia già fruito dall'altro genitore e qualora non vi ostino specifiche esigenze di urgenza di carattere processuale.
- 6) Sino al compimento del dodicesimo anno di età del/la figlio/a o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, l'Avvocato/a può chiedere, nel rispetto del presente Protocollo, che il Giudice, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, disponga la anticipazione o la posticipazione dell'orario di chiamata della causa, per necessità di allattamento o per malattia del bambino.

Tali impedimenti si intendono sussistere sulla base della dichiarazione dell'avvocato/a, da inviarsi tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza.

- 7) La anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza, sempre nel rispetto del presente Protocollo, se non entra in contrasto con le esigenze dell'Ufficio, potranno essere invocate da Avvocati/e che assistono familiari con grave handicap, ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/1992 o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

Tali impedimenti si intendono sussistere sulla base della dichiarazione dell'avvocato/a, da inviarsi tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza.

Si intendono "*familiari*" il coniuge, il parente o l'affine entro il 2° grado.

I benefici di cui sopra dovranno intendersi estesi, in quanto compatibili con la legge italiana, alle famiglie di fatto etero ed omogenitoriali nonché alle unioni civili.

- 8) L'Avvocato/a, genitore di minore portatore di handicap, certificato anche ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/1992 e/o di minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, secondo quanto certificato ai sensi dell'art.2 della L. 118/1971, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio o dall'ingresso del minore, ha facoltà di chiedere l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di chiamata della propria causa, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e sempre nel rispetto del presente Protocollo.

Tale impedimento si intende sussistere sulla base della dichiarazione dell'avvocato/a, da inviarsi tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza.

- 9) Ai fini del rinvio, l'Avvocata/o dovrà presentare apposita istanza all'Autorità giudicante, allegando il certificato medico ovvero la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

L'istanza dovrà essere comunicata tempestivamente anche alle altre parti processuali.

Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria, così come previsto nel D. L.vo 151/2001 e indicativamente non oltre tre mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza di celerità ed efficace svolgimento del processo.

Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 151/2001, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

- 10) In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, in luogo della richiesta di rinvio del processo, sarà facoltà del/della professionista chiedere al/alla Giudice di chiamare la causa per prima o per ultima, oppure fissare un orario di chiamata compatibilmente con il ruolo di udienza, avendo cura che sia data tempestiva comunicazione al richiedente, diversamente accordando un rinvio oppure chiedere, nel rispetto dei termini di legge, lo svolgimento dell'udienza con modalità di collegamento da remoto oppure a trattazione scritta.

- 11) Il personale di cancelleria e le avvocate e gli avvocati nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno precedenza all'avvocata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento.

Le indefettibili necessità di cura dei figli nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

- 12) Quando il difensore documenti l'avvenuta interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) o quando debba sottoporsi a trattamenti sanitari e/o terapie cd. salvavita e intenda chiedere il rinvio dell'udienza, il/la Giudice, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, tiene liberi i due giorni precedenti e i due giorni successivi all'evento dichiarato.
- 13) Tutte le misure a tutela della genitorialità presenti negli articoli che precedono devono intendersi estese anche ai praticanti avvocati abilitati.
- 14) Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle previste nel presente protocollo, ovvero ipotesi di caso fortuito forza maggiore o malattia, idoneamente documentate, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di parità.
- 15) Il presente protocollo – che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari e organismi attivi nel foro di Bari che intendano successivamente aderirvi – viene assunto in parziale modifica e ad integrazione di tutti i protocolli, degli accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, contrastanti con il presente.
- 16) Il presente protocollo è firmato digitalmente ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 7/8/1990 n. 241, inserito dall'art.6, comma 2, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni in L. 221/2012.


Bari, 12 marzo 2024

– PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI BARI, dr. Francesco Cassano



FRANCESCO  
CASSANO  
19.03.2024  
11:12:59  
GMT+00:00

– PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,  
dr. Leonardo Leone de Castris;



LEONARDO LEONE DE  
CASTRIS  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
20.03.2024 10:49:59  
GMT+01:00

– AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,  
dr.ssa Angela Tomasicchio;



TOMASICCHIO  
ANGELA  
20.03.2024 10:57:31  
GMT+01:00

– PRESIDENTE TRIBUNALE DI BARI anche quale Coordinatore dei Giudici di Pace di Bari e del Distretto di Corte di Appello di Bari, dr. Alfonso Orazio Maria Pappalardo;



PAPPALARDO ALFONSO  
ORAZIO MARIA  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
21.03.2024 11:54:35  
GMT+00:00



- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI, dr. Roberto Rossi;

- PRESIDENTE f.f. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, dr.ssa Celeste Calvanese;

- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, dr. Ferruccio De Salvatore;



DE SALVATORE FERRUCCIO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
22.04.2024 08:42:11 GMT+01:00

- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI in persona del Presidente Avv. Salvatore D'Aluiso;

Firmato digitalmente da: Salvatore D'Aluiso  
Data: 23/04/2024 11:56:18

- COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ORDINE AVVOCATI DI BARI, in persona della Presidente Avv.ta Katia Di Cagno;



KATIA DI CAGNO  
23.04.2024  
12:27:54  
GMT+01:00

- ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA - sezione di Bari, in persona della Presidente Avv.ta Gabriella Panaro



Firmato digitalmente da:  
PANARO GABRIELLA  
Firmato il 22/04/2024 20:11  
Serial Certificate:  
26034367841279530771843920961435368826  
Valido dal 09/06/2021 al 08/06/2024  
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3